

BOZZA DI

STATUTO

DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"GAL PESCA MAGNA GRAECIA Soc. Consortile a r.l."

Articolo 1: DENOMINAZIONE

E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata, ai sensi e per effetto del Regolamento (CE) n. 1060/2021, dell'art. 2615-ter del Codice Civile, dell'art. 22 com. III lett. e della Legge n. 142/90 e s.m., del Testo Unico sugli Enti Locali L. 267/2000 a capitale pubblico e privato e del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, con la denominazione **"GAL PESCA MAGNA GRAECIA Soc. Consortile a r.l."** in appresso denominata anche "GAL PESCA MAGNA GRAECIA".

Articolo 2: SEDE

La Società ha sede legale in **POLLICA (SA)**.

La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero e sopprimerle con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; avrà inoltre la possibilità di considerare sedi operative quelle sedi sia in Italia che all'estero di pertinenza di soci consortili.

Articolo 3: DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre **2035 (duemilatrentacinque)** e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.

Articolo 4: SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La Società, che non ha scopo di lucro, dovrà indirizzare le proprie iniziative all'attuazione della strategia di sviluppo locale perseguita dal **"GAL PESCA MAGNA**
#p#

GRAECIA" sul territorio di riferimento, **costituito DA TUTTI O PARTE dei territori dei comuni di Agropoli, Ascea, Camerota, Casal Velino, Castellabate, Centola, Ispani, Montecorice, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Santa Marina, Sapri e Vibonati.**

L'obiettivo generale che si intende perseguire è quello di costituire rapporti di relazione e collaborazione tra le istituzioni locali, il mondo della ricerca, il sistema della conoscenza, della consulenza e della formazione professionale, gli operatori delle filiere ittiche del territorio e delle filiere complementari, tra cui il turismo.

La Società è chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento tra i molteplici soggetti di natura pubblica e privata che costituiscono il **GAL PESCA MAGNA GRAECIA**, per assicurare il perseguimento delle finalità condivise derivanti dall'integrazione tra attività produttive ed altre attività locali, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

Avvalendosi delle attività degli enti di natura pubblica e dei soggetti di natura privata, del loro know how e della loro conoscenza del tessuto territoriale, economico e sociale di riferimento, la Società Consortile attuerà l'oggetto sociale, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale ai soggetti aderenti.

La Società consortile ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la realizzazione della strategia di sviluppo locale del **"GAL PESCA MAGNA GRAECIA Soc. Consortile a r.l."** delineata all'interno di un "Piano di Azione" CLLD nel rispetto della Priorità 3 Obiettivo Specifico 3.1 "Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura" relativa agli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e artt. 29-30 del Reg. (UE) n. 2021/1139 che prevede lo
##

strumento locale di tipo partecipativo;

- l'attuazione di interventi nell'ambito dello sviluppo del territorio sul quale insiste il **GAL PESCA MAGNA GRAECIA** volti in particolare alla valorizzazione delle produzioni locali, alla tutela ambientale e paesaggistica, all'integrazione tra le diverse attività economiche riferite a comparti produttivi e di mercato differenti e le attività del territorio;
- la costituzione di una cooperazione formale tra gli attori dello sviluppo locale per la gestione sostenibile delle risorse del territorio;
- l'implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e interne interessate dalla presenza di attività riguardanti il comparto ittico, in particolare di quelle che si stanno spopolando;
- la promozione di una maggiore qualità della progettazione locale al fine della partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
- il coordinamento tra politiche, strumenti di governance e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

La Società potrà realizzare la propria attività, anche in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche che non partecipano al capitale sociale.

La Società potrà compiere le operazioni commerciali e presentare istanze ai fini dell'ottenimento di finanziamenti pubblici a valere su Programmi e Fondi comunitari, nazionali e regionali di enti e fondazioni, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile. Potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e imprese aventi scopi analoghi e/o affini.

##

Avuto riguardo delle finalità della Società ed in considerazione dell'eventuale utilizzo della stessa di fondi e risorse pubbliche provenienti da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

La Società consortile non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati.

Articolo 5: QUALITÀ DEI SOCI CONSORZIATI

Possono essere soci della Società consortile:

- a) Imprese;
- b) Enti Pubblici;
- c) Istituzioni pubbliche o private che svolgono attività nel campo dei settori di riferimento della Società;
- d) Enti di istruzione, formazione, ricerca e consulenza di natura pubblica privata;
- e) associazioni riconosciute e non riconosciute;
- f) Altri soggetti di diritto pubblico o privato, che condividano gli scopi e l'oggetto della Società.

IL GAL PESCA MAGNA GRAECIA deve rispecchiare ampiamente l'asse principale della propria strategia e la composizione socio-economica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile, garantendo una rappresentazione significativa dei settori della pesca e dell'acquacoltura e/o della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico.

La rappresentatività deve essere rispettata sia nella costituzione della compagine
##

sociale del partenariato sia nella composizione degli organi decisionali (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo e Assemblee).

Nè le autorità pubbliche, nè alcun gruppo di interesse può rappresentare più del 49% (quarantanove per cento) **dei voti** nell'ambito **del Consiglio di Amministrazione**.

L'ammissione di nuovi soci sarà subordinata alla manifestazione del gradimento del Consiglio di Amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

A tal fine, chi aspiri a conseguire la qualità di socio, per acquisto o per sottoscrizione di quote, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione, a mezzo del proprio legale rappresentante, domanda scritta per ottenere il gradimento, illustrando brevemente le proprie attività e comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- esatta denominazione dell'ente e sua sede legale;
- generalità complete dei suoi legali rappresentanti;
- attività effettivamente svolta ed indirizzo della/e sede/i nella/e quale/i la stessa viene attuata.

La domanda deve, inoltre contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni già assunte dagli Organi Sociali.

Il Consiglio di Amministrazione del "**GAL PESCA MAGNA GRAECIA**" provvederà entro SESSANTA giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione scritta al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere
##

sempre e comunque motivata.

L'ammissione del nuovo socio può avvenire attraverso un aumento del capitale sociale di cui all'art. 9 del presente Statuto, e nel caso di trasferimento delle quote sociali a soggetti che non siano soci, nei limiti e con le modalità previste all'art. 10.

Ove venga deliberato l'aumento del capitale, il richiedente è invitato a provvedere, entro 30 giorni dalla comunicazione, a sottoscrivere e liberare le quote di capitale sociale che ha dichiarato di voler sottoscrivere, ovvero che gli sia stato consentito di sottoscrivere.

Articolo 6: CONTRIBUTO DEI SOCI

I soci possono dare il loro sostegno alla società con contribuzioni una tantum o annuali, senza, peraltro, che ciò dia diritto a partecipazioni.

Articolo 7: OBBLIGO DEI SOCI

I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale se deliberato, fatte salve le eccezioni cui all'articolo 6, e rispettare l'Atto costitutivo, lo Statuto, i Regolamenti interni e le Deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Gli obblighi e i diritti giuridici ed economici connessi alla partecipazione dei soci ai singoli progetti, se finanziati o cofinanziati con capitale pubblico, saranno oggetto di apposite convenzioni tra i soggetti partecipanti approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il contenuto delle convenzioni dovrà comunque rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Ai sensi dell'articolo 2603 del Codice Civile e nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici, i soci assumono altresì i seguenti

obblighi:

##

- di cedere, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la propria quota agli altri soci, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di recesso o di esclusione;

- di acquistare al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la quota del socio receduto o escluso, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8: DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci di natura privata per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese, oppure, per i soggetti non iscritti nel Registro Imprese, quello dichiarato in atto ovvero fatto conoscere successivamente a mezzo pec o mail.

Articolo 9: CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro **20.100,00**.

Il capitale sociale può essere aumentato su proposta del Consiglio di amministrazione, con delibera dell'assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale.

Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale a pagamento, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute: in tal caso, potranno essere offerte a terzi solo previa rinuncia dei soci al diritto di opzione ed all'eventuale diritto di prelazione.

Le quote, in caso di aumento di capitale a pagamento, possono anche essere offerte direttamente a terzi, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

In caso di accoglimento della domanda, bisognerà entro 30 (trenta) giorni dalla
##

comunicazione della delibera versare la quota societaria e tutte le spese sostenute dalla società per il suo ingresso in base a prospetto indicato dal Consiglio di Amministrazione e contestualmente all'atto del trasferimento della quota.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi. E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

Articolo 10: ALIENAZIONE DELLE QUOTE E PRELAZIONE

I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi, nel rispetto del presente statuto.

Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci secondo la seguente procedura:

a) il socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi, al Presidente a mezzo di una lettera raccomandata a/r o attraverso mezzo PEC; quest'ultimo, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informare gli altri soci mediante una lettera raccomandata a/r o mezzo PEC da inviare all'indirizzo risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese oppure per i soggetti non iscritti nel Registro Imprese al domicilio dichiarato in atto ovvero a quello fatto conoscere successivamente a mezzo pec o mail;

b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o mezzo PEC suddetti al Presidente tramite una lettera raccomandata a/r o
##

mezzo PEC; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia;

c) i soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi posseduta;

d) in caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità specificate nel presente statuto, il socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o parte di essa alle stesse identiche condizioni portate a conoscenza degli altri soci con le modalità indicate in precedenza. Il successivo acquisto da parte del terzo sarà comunque preventivamente sottoposto al gradimento di cui al superiore articolo 5, comma 2, secondo le modalità in esso specificate.

Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota non può essere superiore al valore nominale della quota oggetto di vendita ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, come desumibile dall' ultimo bilancio d'esercizio approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta.

Articolo 11: PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione della persona giuridica.

Articolo 12: RECESSO

Il diritto di recesso compete:

A) ai soci non più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 13;

[#p#](#)

B) in tutti i casi previsti dall'articolo 2473 c.c.;

C) ai soci pubblici, se obbligati al versamento dei contributi di cui all'articolo 6), qualora abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'assemblea in materia;

D) in tutti gli altri casi previsti nelle norme di funzionamento.

Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata a/r o mezzo PEC con preavviso di almeno 180 giorni.

Articolo 13 ESCLUSIONE

L'esclusione dalla società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo soggetto socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di tre quarti del capitale sociale, per i seguenti motivi:

a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

b) apertura delle procedure di liquidazione del socio;

c) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica pubblica o privata.

Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la medesima maggioranza di cui al precedente periodo, l'esclusione del socio che:

a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del codice civile;

b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di

##

funzionamento (articolo 6);

c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;

d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società.

In riferimento al comma precedente, il socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile.

Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata a/r o PEC.

Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.

Poichè è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale la quota sarà ceduta agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in proporzione alle quote già possedute, corrispondendo al socio uscente il valore nominale della partecipazione ovvero il minor valore proporzionale a seguito di perdite, fermo restando i limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici.

In tutti i casi di recesso o esclusione del socio, il valore della quota del socio
##

receduto o escluso, sarà pari al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale - determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione - a seguito di perdite. Considerato che la Società non ha scopo di lucro, la liquidazione della quota, anche in caso di recesso, non potrà dare diritto a plusvalenze su quanto versato, né ad attribuzione di utili o riserve di utili.

E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

Articolo 14: ORGANI DELLA SOCIETA

Gli Organi della società sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Presidente;
- c) Consiglio di Amministrazione;
- d) Organo di Controllo.

Articolo 15: DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo articolo 21 ed il Presidente.

L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 16: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme

Delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione

[##](#)

del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo posta elettronica ordinaria o a mezzo PEC.

L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio o all'indirizzo mail fornito dallo stesso.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

L'Assemblea dei Soci è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 17: INTERVENTO DEI SOCI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe
##

e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Società, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente.

Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 18: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA E SISTEMI DI VOTAZIONE

L'Assemblea dei Soci **È COSTITUITA E** delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè dissenzienti.

Articolo 19: COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Salvo comunque quanto riservato alla competenza del Soci dalla legge, l'Assemblea dei Soci provvede a:

- a) eleggere il Presidente se non indicato la prima volta nell'Atto Costitutivo;
- b) eleggere e revocare il Consiglio di Amministrazione, nei casi ed ai sensi del
##

successivo articolo **21**;

c) nominare, se del caso, l'Organo di Controllo;

d) approvare il bilancio e la destinazione di eventuali utili;

e) ammettere i nuovi soci ai sensi dell'art. 5 e escluderli ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto;

f) modificare lo statuto con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, non percepiranno compensi.

Articolo 20: PRESIDENTE

Il Presidente **DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.

In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell'atto costitutivo.

Articolo 21: COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea, composta da sette membri compreso il Presidente.

#p#

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto.

I Consiglieri sono nominati nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente statuto. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 2449 del codice civile e salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

In sede di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione può essere nominato nell'atto costitutivo.

I Consiglieri durano in **carica per un massimo di 3 (tre) anni** e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

Il venir meno, per dimissioni o altra causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente o ad un Componente del Consiglio di Amministrazione medesimo determinando i limiti della delega stessa.

Eventuali emolumenti per la carica di Consigliere e Presidente sono stabilite dal CDA e ratificate dall'assemblea.

Articolo 22: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI E VERBALIZZAZIONE

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

#p#

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria almeno ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno tre giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore. La convocazione va fatta a mezzo mail o PEC o altri strumenti in grado di provare la ricezione della convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

#p#

Articolo 23: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto e dalla legge su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 24: POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:

- elabora proposte all'Assemblea dei soci, ai fini dell'approvazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL PESCA MAGNA GRAECIA);
- elabora proposte all'Assemblea dei soci per l'approvazione di eventuali variazioni del piano d'azione e della SSL del GAL PESCA MAGNA GRAECIA da sottoporre all'approvazione della struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche per la pesca;
- redige il rendiconto annuale cui è allegata una dettagliata relazione sulla attività svolta. Il documento viene approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul sito istituzionale;
- approva lo schema di bilancio annuale da sottoporre all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:

[#p#](#)

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;
- c) deliberare in ordine alla gestione amministrativa ed al corretto funzionamento della Società stessa;
- d) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
- e) deliberare sugli atti che comportano l'assunzione di personale, collaboratori e consulenti, la costituzione di imprese o società o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;
- f) proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale o modifiche delle norme del presente Statuto;
- g) predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci;
- h) istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- i) prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- l) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13;
- m) gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- n) deliberare sulle liti attive e passive.

Articolo 25: ORGANO DI CONTROLLO

##

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo nei casi in cui sia previsto per legge.

Articolo 26: BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.

Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e successivamente pubblicato sul sito istituzionale.

Articolo 27: UTILI DI ESERCIZIO

La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:

- a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
- c) il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 28: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere devoluti, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale, a università o enti pubblici di ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della società o a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità della Società.

Articolo 29: RINVIO

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.